

Giuseppe Caputo

# La tutela contro la disoccupazione dei detenuti lavoratori alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali

(doi: 10.1441/78376)

Lavoro e diritto (ISSN 1120-947X)

Fascicolo 4, autunno 2014

**Ente di afferenza:**

*Universit Firenze (unifi)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

# La tutela contro la disoccupazione dei detenuti lavoratori alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali

*di Giuseppe Caputo*

*Sommario:* 1. Introduzione. - 2. Lavoro penitenziario e tutela previdenziale contro la disoccupazione involontaria. - 3. I requisiti per l'accesso all'Aspi e il lavoro penitenziario. - 3.1. Requisiti contributivi. - 3.2. Il requisito dello stato di disoccupazione. - 3.3. Il requisito dell'involontaria perdita dell'occupazione. - 4. L'esclusione dei detenuti dalle tutele contro la disoccupazione per effetto dell'introduzione del Mini Aspi. - 5. Reati ostativi e tutela previdenziale.

## 1. *Introduzione*

L'esclusione dal mercato del lavoro e la disoccupazione involontaria sono effetti inevitabili della detenzione che, secondo il legislatore penitenziario, dovrebbero essere attenuati dal lavoro svolto dai detenuti in carcere, alle dipendenze di privati o della stessa amministrazione, e dal loro inserimento nel sistema previdenziale nazionale. La possibilità per i detenuti di poter godere di alcune delle tutele previste per i lavoratori in libertà è stata per la prima volta prevista dal regolamento penitenziario di epoca fascista ("Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena", adottato con Regio Decreto n. 787 del 18 giugno 1931) che ha riconosciuto loro il diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi. Ma è solo con la riforma penitenziaria del 1975<sup>1</sup> che si è arrivati a riconoscere pienamente il diritto dei detenuti alla previdenza sociale: "la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale". Grazie a tale previsione, ai detenuti che lavorano in carcere è consentito di poter accedere anche alle tutele contro la disoccupazione involontaria, come fossero in libertà.

<sup>1</sup> L. 26 luglio 1975, n. 354, recante *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

Vedremo che anche per i detenuti, come avviene per i cittadini liberi, la possibilità di accedere alla previdenza sociale dipende dallo svolgimento di un'attività lavorativa. L'effettivo godimento delle tutele contro la disoccupazione involontaria è intimamente legato, dunque, alla concreta possibilità di lavorare in carcere ed ai livelli retributivi e contributivi corrisposti dall'amministrazione penitenziaria: quanto più un detenuto lavora e versa i contributi tanto più avrà l'opportunità di percepire la disoccupazione nei periodi di inattività. Oggi, però, solo una parte minoritaria dei detenuti lavora: nel 2013, ad esempio, solo il 23,26% dei detenuti ha lavorato saltuariamente in carcere, nell'84,34% dei casi alle dipendenze della stessa amministrazione, mentre solo nel 15,66% dei casi alle dipendenze di un datore di lavoro differente<sup>2</sup>. Appena l'8,2% dei lavoranti è stato assunto fruendo delle agevolazioni previste dalla l. 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta Smuraglia, per chi assume detenuti<sup>3</sup>. Inoltre, le remunerazioni per il lavoro in carcere sono di gran lunga inferiori a quelle corrisposte in libertà e, di conseguenza, i detenuti raramente maturano i requisiti retributivi e contributivi minimi richiesti per accedere alla previdenza sociale e, quando anche vi riescono, percepiscono benefici modesti.

Ci chiederemo quali effetti abbia prodotto su tale sistema la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetta "Fornero"<sup>4</sup>. Essa ha

<sup>2</sup> Fonte: Dap, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Il dato relativo al numero dei lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione sovrastima l'effettivo impiego lavorativo dei detenuti. Il numero dei lavoranti fornito dall'amministrazione corrisponde al numero complessivo di detenuti che annualmente si ripartiscono i pochi posti di lavoro esistenti. Essi, infatti, sono assunti con contratti a tempo parziale e determinato, di conseguenza, ogni posto di lavoro disponibile viene occupato a rotazione da più detenuti. Un unico posto di lavoro di addetto alle pulizie, ad esempio, può impiegare nel corso dell'anno anche 20 lavoranti.

La rotazione nei posti di lavoro è possibile anche perché le corrispondenti mansioni consistono perlopiù in servizi di pulizia e manutenzione degli istituti penitenziari che non richiedono particolari qualifiche.

<sup>3</sup> Il sistema di agevolazioni per le imprese che assumono detenuti o persone in esecuzione di una condanna penale è disciplinato dal combinato disposto delle norme previste dalla citata l. n. 193/2000 e dalla l. 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali. Su tale quadro normativo sono di recente intervenute le leggi 9 agosto 2013, n. 94, 9 agosto 2013, n. 99 ed il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, che hanno esteso il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione, a cui si continua ad applicare l'agevolazione fiscale, fino a diciotto mesi, nel caso di lavoratori detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno prima della cessazione dello stato di detenzione, e fino a ventiquattro mesi, nel caso di detenuti che non abbiano fruito di tali misure. Inoltre, le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge Smuraglia si applicano ora anche in caso di assunzione di detenuti in regime di semilibertà.

<sup>4</sup> L. 28 giugno 2012, n. 92, recante *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita* (Gazz. Uff. n. 153 del 3 luglio 2012 - Suppl. Ordinario n. 136).

introdotto l'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), che ha sostituito l'istituto dell'indennità di disoccupazione prevista per i soli lavoratori dipendenti che perdono l'impiego, mantenendone sostanzialmente inalterati i requisiti per l'accesso<sup>5</sup> e finendo così per frustrare l'effetto di universalizzazione inizialmente annunciato dal governo<sup>6</sup>.

Inoltre essa ha sostituito l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti con una nuova misura, denominata Mini-Aspi, che presenta criteri per l'accesso sostanzialmente differenti. La vecchia indennità tutelava anche lavoratori occupati saltuariamente che versavano una quantità esigua di contributi, proprio come i detenuti lavoratori<sup>7</sup>. La riforma, invece, lega la possibilità di godere di tali tutele allo svolgimento di un'attività lavorativa più stabile e, di conseguenza, tende indirettamente ad escludere i detenuti che svolgono attività lavorativa in carcere.

Infine, per la prima volta si prevede esplicitamente che la condanna per alcune tipologie di reato comporta l'impossibilità *ex lege* di poter fruire delle tutele contro la disoccupazione.

## 2. *Lavoro penitenziario e tutela previdenziale contro la disoccupazione involontaria*

Come anticipato l'ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti lavoratori la tutela assicurativa e previdenziale (art. 20, l. n. 354/1975). Esso impone all'amministrazione penitenziaria di versare per i detenuti che lavorano alle sue dipendenze i contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la disoccupazione, gli assegni familiari e per l'assicurazione contro la tubercolosi. I detenuti lavoratori sono equiparati agli impiegati non di ruolo alle dipendenze dello Stato, mentre quelli che svolgono lavori alle dipendenze di privati, in carcere o in misura alternativa, sono soggetti alla stessa normativa previdenziale prevista per i lavoratori co-

<sup>5</sup> Tale fatto ha indotto Renga (2012, p. 623) e Sacchi (2012, p. 786) a giudicare la riforma come un'opera di razionalizzazione dell'assetto precedente, mentre Cinelli (2012, p. 241) si è spinto sino a definirla una mera operazione di facciata.

<sup>6</sup> Secondo Cinelli (2012, p. 241) l'obiettivo di rendere universale l'assicurazione contro la disoccupazione è stato disatteso con la conferma della sua applicazione «ai soli soggetti che perdono il lavoro, non già anche a quelli che lo ricercano senza successo». Di uguale avviso Renga (2012, p. 622) secondo cui uno dei maggiori difetti della riforma consiste proprio nella «mancata universalizzazione delle tutele».

<sup>7</sup> È stato sottolineato (Sacchi 2012, p. 787) che l'aspetto più innovativo della riforma è rappresentato dal Mini Aspi che è un sussidio di disoccupazione vero e proprio, soggetto pertanto alla regole dell'immediata disponibilità al lavoro, a differenza della vecchia indennità a requisiti ridotti che si presentava, invece, più come una indennità da licenziamento.

muni<sup>8</sup>. Inoltre, l'art. 19, l. 28 febbraio 1987, n. 56 riconosce il diritto dei detenuti all'indennità di disoccupazione: «lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale».

Fino ad oggi il formale riconoscimento ai detenuti delle tutele contro la disoccupazione involontaria non ha garantito loro, di fatto, gli stessi trattamenti economici assicurati ai lavoratori in libertà. La possibilità di accedere a tali tutele, infatti, è mediata dal lavoro penitenziario che è soggetto ad una normativa speciale che differisce sotto numerosi aspetti da quella comune, in particolare in materia di retribuzione e di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, per comprendere i meccanismi di accesso dei detenuti alle tutele contro la disoccupazione e gli effetti prodotti dalla riforma 92/2012, non è sufficiente un rimando alla normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali ma è necessario che essa sia analizzata nel contesto specifico della normativa penitenziaria. Anche perché l'ordinamento penitenziario, nonostante stabilisca che «l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera» (art. 20 ordinamento penitenziario), contiene una serie di norme che derogano al principio di equiparazione del lavoro penitenziario con quello libero che condizionano fortemente anche l'accesso alle tutele contro la disoccupazione.

Tra queste deroghe in primo luogo va menzionata quella contenuta al terzo comma dell'art. 20 ordinamento penitenziario che sancisce l'obbligatorietà del lavoro penitenziario<sup>9</sup> che, secondo quanto stabilito dagli artt. 22, 23 e 25 del codice penale, costituisce non un diritto, quanto piuttosto una componente stessa della punizione. Il rifiuto di dedicarsi ad un'attività lavorativa, infatti, può avere come conseguenza l'applicazione di una sanzione disciplinare (art. 77 d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230,

<sup>8</sup> Sul tema del diritto dei detenuti all'indennità di disoccupazione: Ciccotti, Pittau 1980; Idd. 1987; Morrone 2006.

<sup>9</sup> L'obbligatorietà del lavoro penitenziario non comporta che esso possa essere afflittivo. Il divieto di sottoporre i detenuti a lavori meramente afflittivi, sancito dall'art. 20 comma 2 dell'ordinamento penitenziario impone all'amministrazione di non organizzare forme di lavoro che abbiano la sola finalità di arrecare sofferenza. Tale principio deriva dal generale divieto di porre in essere trattamenti inumani e degradanti (art. 27 Cost. e art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata in Roma il 4 novembre 1950) e dall'obbligo per l'amministrazione di attivarsi per organizzare il lavoro secondo modalità che non lo facciano diventare improduttivo e fine a se stesso (art. 4. della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali) e che lo rendano quanto più possibile simile a quello del mondo libero al fine di facilitare il reinserimento dei detenuti a fine pena (art. 20 ordinamento penitenziario e art. 72 *Standard Minimum Rules* adottate dalle Nazioni Unite il 30 agosto del 1955).

*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).*

Il carattere fortemente paternalista delle norme in questione è in qualche misura mitigato dalle norme sul “trattamento rieducativo”. L'ordinamento penitenziario, infatti, considera il lavoro dei detenuti come un perno della rieducazione che, insieme all'istruzione, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive (art. 15 ordinamento penitenziario), è funzionale a far acquisire ai condannati «una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale» (art. 20 ordinamento penitenziario)<sup>10</sup>.

Sia la dottrina, sia la giurisprudenza, proprio a partire dalla natura trattamentale del lavoro penitenziario, hanno parzialmente assimilato la disciplina del lavoro penitenziario a quello libero. Il lavoro in carcere si configurerebbe, pertanto, come un vero e proprio diritto, dal momento che in esso vi sono tutti gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato: obbligo della prestazione di fare, obbligo della subordinazione, diritto alla retribuzione corrispondente, pretesa risarcitoria in caso di inadempimento (Ruotolo 2002; Ferluga 2000). Naturalmente non esiste alcun obbligo per l'amministrazione di impiegare i detenuti<sup>11</sup> che, però, una volta assunti possono pretendere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (retribuzione, ferie e malattia retribuita)<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> L'ordinamento penitenziario in altre disposizioni bilancia la regola dell'obbligatorietà del lavoro, affermando l'interesse dei detenuti a che l'amministrazione penitenziaria si adoperi per assicurare occasioni lavorative. È il caso del primo comma dell'art. 20 («negli istituti penitenziari deve essere favorita ad ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro») e del secondo comma dell'art. 15 («ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro»).

<sup>11</sup> L'art. 15 dell'ordinamento penitenziario, dopo aver stabilito che il lavoro è parte integrante del trattamento rieducativo, precisa, infatti, che l'amministrazione deve assicurare il lavoro «salvo casi di impossibilità». Questa previsione ha come diretta conseguenza che i detenuti non possono far valere in sede giudiziaria una pretesa ad essere impiegati in un'attività lavorativa, dal momento che sarebbe gioco facile per l'amministrazione dimostrare di essere impossibilitata a farlo. Inoltre, l'inadeguatezza dei fondi messi a disposizione dell'amministrazione penitenziaria per il lavoro penitenziario (49.664.207 € nel 2013 sufficienti per impiegare a rotazione appena 1 detenuto su 5) finisce di fatto per escludere una responsabilità dell'Amministrazione nella mancata attuazione della disposizione in esame.

<sup>12</sup> L'art. 20 dell'ordinamento penitenziario garantisce il diritto alla retribuzione e garantisce il «riposo festivo». La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto alle ferie retribuite, dichiarando «l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*)», nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria» (C. cost. 10 maggio 2001, n. 158). Per un commento alla sentenza v. Bettini 2001.

Il riconoscimento della natura trattamentale del lavoro penitenziario si è dimostrato un'arma a doppio taglio. Se esso ha avuto il pregio di portare al parziale superamento dell'originaria visione paternalista del lavoro in carcere ed al riconoscimento di alcuni diritti essenziali dei detenuti, esso contribuisce pur sempre a definire la specialità del diritto del lavoro penitenziario rispetto a quello comune. Non è un caso, infatti, che tale diversità sia stata utilizzata dalla giurisprudenza per giustificare alcune deroghe alla comune disciplina in materia di retribuzione e contribuzione. È il caso dell'art. 22 dell'ordinamento penitenziario che consente che le retribuzioni dei detenuti possano essere inferiori sino ai due terzi «del trattamento economico previsto dai contratti di lavoro». La Corte Costituzionale ha salvaguardato la costituzionalità di tale norma limitandosi a precisare che la retribuzione deve esser pari a quella dei Ccnl nei soli casi in cui il datore di lavoro sia un soggetto privato, mentre può ben essere inferiore quando il datore di lavoro è l'Amministrazione. Secondo la Corte tale deroga sarebbe possibile anche in conseguenza del fatto che il lavoro penitenziario «è parte del trattamento ed è finalizzato alla redenzione e al riadattamento del detenuto alla vita sociale, all'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale»<sup>13</sup>.

Le retribuzioni attuali per i detenuti sono state stabilite nel 1993 dall'apposita Commissione prevista dall'art. 22 dell'ordinamento penitenziario e corrispondono a circa l'85% di quelle previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) dell'epoca<sup>14</sup>. Esse sono state determinate facendo riferimento ai seguenti contratti collettivi: alberghi e mense, metalmeccanici, falegnami, calzaturieri, edilizia, grafici, agricoltori, tessili e abbigliamento, lavorazioni pelli e cuoio. Per avere un'idea delle retribuzioni reali si tenga presente che la gran parte di essi sono impiegati in servizi di manutenzione quotidiana degli istituti (servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria del fabbricato, ecc.)<sup>15</sup> e che, secondo stime effettuate dall'amministrazione nel 2011, i detenuti impiegati in tali tipi di mansioni hanno percepito una retribuzione lorda media annua di 2.800

<sup>13</sup> C. cost. 13 dicembre 1988, n. 1087.

<sup>14</sup> La Commissione si è riunita nel 1993 ed ha determinato le mercedi sulla base dei contratti di categoria vigenti in quell'anno, dettando criteri che avrebbero dovuto avere effetto solo sul semestre 1 maggio 1993/31 ottobre 1993.

<sup>15</sup> Al 30 giugno 2013 i detenuti impiegati con tali mansioni erano 9.645 su un totale di 11.579 lavoranti (Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)). Per tali attività lavorative si applica il contratto collettivo alberghi e mense in vigore nel 1993.

euro circa (*Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* 2012)<sup>16</sup>. La mercede netta di un detenuto è di 3,39 € l'ora, secondo i dati dello Sportello documenti e tutele dell'*Associazione l'Altro diritto*<sup>17</sup>.

Le retribuzioni per il lavoro penitenziario non sono mai state adeguate ai Ccnl e sono ferme al 1993, nonostante la Suprema Corte di Cassazione abbia stabilito che le percentuali disposte legittimamente dalla Commissione *ex art. 22* debbano essere applicate alle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro che si sono susseguiti nel tempo e non a quelli del 1993<sup>18</sup>. Ciononostante l'amministrazione penitenziaria, a causa della scarsità dei fondi stanziati per il lavoro carcerario<sup>19</sup>, non ha provveduto ad adeguare le mercedi per la generalità dei lavoratori e, per sua stessa ammissione, «questo comporta il proliferare di ricorsi al giudice del lavoro da parte dei detenuti lavoratori, ricorsi rispetto ai quali l'amministrazione è, naturalmente, sempre soccombente» (*Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria* 2014, p. 6).

Si deve ritenere che tale sistematica violazione del diritto alla retribuzione dei detenuti possa costituire un'inosservanza, oltre che dell'art. 22 ordinamento penitenziario come già stabilito dalla Cassazione, anche dell'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta ogni forma di lavoro obbligatorio o forzato<sup>20</sup>, alla luce dei recenti orien-

<sup>16</sup> Su tale importo incidono per circa il 50% i prelievi a titolo di quota di mantenimento (prevista dall'art. 2 dell'ordinamento penitenziario) e gli oneri previdenziali.

<sup>17</sup> Lo Sportello documenti e tutele dell'Associazione l'Altro diritto, Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza, si occupa delle pratiche previdenziali dei detenuti delle Case circondariali di Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno, Prato e dell'Istituto a custodia attenuata di Firenze (<http://www.altrodiritto.unifi.it/tutele/index.htm>).

<sup>18</sup> La Suprema Corte ha stabilito che, pur non potendosi «prescindere dai delibere della commissione, occorre adeguarli all'evoluzione della contrattazione collettiva nel tempo. Il magistrato di sorveglianza, partendo dall'ultima decisione della commissione e adeguandosi ai criteri dalla stessa esposti dovrà aggiornarli cronologicamente, facendo riferimento appunto allo sviluppo avuto negli anni dai corrispondenti contratti di lavoro, al fine di determinare l'equa mercede spettante» (Cass. 8 luglio 2004, n. 3275 e n. 3276). In seguito a tale decisione, il Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Roma, in sede di rinvio dalla Suprema Corte, ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spettanze retributive rapportate ai minimi previsti dal Ccnl come via via rivalutati.

<sup>19</sup> Nel 2002 con il d.m. 31 ottobre 2002 (senza numero) si è ridefinita la composizione della Commissione che avrebbe dovuto aggiornare le mercedi ai Ccnl. La Commissione nel corso della riunione tenutasi il 17 dicembre del 2002 ha riconosciuto il grave ritardo nell'adeguamento delle mercedi, ma ha dovuto prender atto dell'insufficienza dei fondi necessari per la loro rivalutazione.

<sup>20</sup> La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (adottata a Roma 4 Novembre 1950, esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848) all'art. 4, comma 2 afferma che «nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio» per poi precisare al comma 3 che «non è considerato "lavoro forzato od obbligatorio" ai sensi del presente articolo: (a) il lavoro normalmente richiesto a una per-



tamenti espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Nei casi *Zhelyazkov c. Bulgaria* (n. 11332/04 del 9.10.2012) e *Floroiu contro Romania* (n. 15303/10 del 12 marzo 2013) la Corte, distaccandosi dal suo tradizionale orientamento che l'aveva sempre vista affermare che ai detenuti può essere imposto lavoro non retribuito<sup>21</sup>, pur respingendo i ricorsi dei detenuti, ha mostrato delle importanti aperture verso il riconoscimento del principio secondo cui la mancata o l'inadeguata retribuzione del lavoro penitenziario possono costituire una forma di lavoro forzato. Secondo la Corte, infatti, l'art. 4 delle Convenzioni, pur consentendo che ai detenuti possa essere legittimamente imposto contro la loro volontà lo svolgimento di attività lavorative (art. 4, comma 3, lettera *a*) della Convenzione), deve essere riletto alla luce di un nuovo principio sancito dalle *European prison rules* del 2006<sup>22</sup> secondo il quale ai detenuti deve essere garantita «in ogni caso» un'equa retribuzione che deve rispecchiare quelle corrisposte ai lavoratori in libertà<sup>23</sup>.

Nel caso *Zhelyazkov c. Bulgaria*, ad esempio, la Corte ha affermato che «l'articolo 4 non contiene alcuna disposizione in materia di remunerazione dei detenuti per il loro lavoro» ed osservato che per tale ragione ha sempre respinto i ricorsi dei detenuti volti ad ottenere un'adeguata remunerazione; ciononostante la Corte «è consapevole del fatto che ci sia stata un'evoluzione dell'orientamento su tale tema, che si riflette in particolare nelle *European prison rules* del 1987 e del 2006, che richiedono un'equa remunerazione del lavoro dei detenuti – che secondo le regole del 2006 deve essere garantita “in ogni caso”». Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha finito per rigettare il ricorso poiché i lavori prestati dal rimettente erano stati svolti «circa due anni prima dell'adozione del Regolamento 2006» quando non si poteva sostenere esistesse «un obbligo incondizionato ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di remunerare il lavoro di tutti i detenuti in tutte le circostanze».

sona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale».

<sup>21</sup> La Cedu si è sempre adeguata alla decisione presa dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo nel caso *Ventuno detenuti c. Germania* (n. 3134/67, 3172/67, 3188-3206/67, del 6 aprile 1968), secondo la quale dall'art. 4 non deriverebbe alcun obbligo di retribuire i detenuti per il lavoro penitenziario.

<sup>22</sup> Le *European prison rules*, sono state adottate con Raccomandazione Numero R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 e costituiscono un aggiornamento delle *European prison rules* adottate con Raccomandazione Numero R(87)3 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 Febbraio 1987.

<sup>23</sup> Nell'art. 26.10 delle *European prison rules* si stabilisce che ai detenuti deve essere garantita, in ogni caso, un'equa retribuzione, mentre nel commentario del citato articolo si precisa che «idealmente a tutti i prigionieri dovrebbero esser corrisposti salari rapportati a quelli corrisposti in società».

A nostro modo di vedere le affermazioni della Corte europea circa la necessità di garantire ai detenuti un'equa retribuzione, rapportata a quella dei lavoratori liberi, rendono improcrastinabile l'adeguamento delle mercedi ai Ccnl per non incorrere in una violazione dell'art. 4 della Convenzione. Inoltre, i principi espressi dalla Corte europea impongono forse di aggiornare anche l'orientamento della giurisprudenza italiana che a partire dalla sentenza C. cost. 13 dicembre 1988, n. 1087, ha sempre riconosciuto la legittimità di quella norma dell'ordinamento penitenziario, contenuta nell'art. 22, che consente retribuzioni per il lavoro dei detenuti ridotte fino ai 2/3 del minimo. Anche perché la giurisprudenza costituzionale successiva ha finito per assimilare il lavoro penitenziario a quello comune, basti solo menzionare la sentenza n. 158 del 10 maggio 2001, con la quale si è riconosciuto ai detenuti il diritto alle ferie retribuite, e la n. 241 del 27 ottobre 2006, che ha riconosciuto la competenza del giudice del lavoro per le controversie aventi ad oggetto il lavoro penitenziario e con la quale si è voluto riconoscere ai detenuti lavoratori la medesima tutela giurisprudenziale garantita ai comuni lavoratori.

Infine, si tenga presente che, in conseguenza del mancato adeguamento delle mercedi, i detenuti subiscono anche un grave danno contributivo: se reclusi per lunghi periodi, rischiano di non accumulare un numero adeguato di contributi da lavoro dipendente necessari per accedere alle varie forme di previdenza sociale<sup>24</sup>. In particolare potrebbe verificarsi il caso che al raggiungimento dell'età pensionistica individui che hanno trascorso un numero rilevante di anni in carcere, pur avendo lavorato, non riescono a maturare il diritto alle prestazioni pensionistiche e devono ripiegare su tutele di natura assistenziale.

### 3. *I requisiti per l'accesso all'Aspi e il lavoro penitenziario*

La mancata rivalutazione delle mercedi ai minimi dei Ccnl comporta che i detenuti siano discriminati tanto dal punto di vista retributivo rispetto a lavoratori liberi assunti sulla base del medesimo contratto nazionale di riferimento, che da quello previdenziale: per arrivare a versare una giornata di contributi lavorativi, un detenuto deve lavorarne quasi tre<sup>25</sup>. Un detenuto viene retribuito, infatti, poco più di 1/3 di quanto guadagna un lavoratore libero assunto sulla base del medesimo Ccnl.

<sup>24</sup> Per un approfondimento su questo specifico aspetto mi permetto di rimandare a Caputo 2011.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

Questa discriminazione si riverbera sulla possibilità per i detenuti lavoratori di accedere alle tutele contro la disoccupazione involontaria che hanno base contributiva, che richiedono cioè il versamento di una quantità minima di contributi e che calcolano il relativo beneficio economico proporzionalmente alla retribuzione percepita.

La riforma del sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria introdotta dalla l. n. 92/2012 ha reso inderogabile il requisito della contribuzione minima per tutte le tutele ed esclude quindi la gran parte dei detenuti lavoratori da qualsivoglia tutela. La riforma ha emendato il precedente modello che si basava su due tutele solo una delle quali, l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, aveva base esclusivamente contributiva, mentre l'altra, l'indennità con requisiti ridotti, era riservata a chi non riusciva a raggiungere il requisito minimo di contribuzione perché aveva svolto lavori brevi e discontinui. Quest'ultima tutela risultava compatibile con la precarietà e saltuarietà del lavoro penitenziario e con le modeste retribuzioni corrisposte dall'amministrazione penitenziaria. La riforma 92/2012 ha mantenuto inalterati i requisiti per accedere all'indennità ordinaria (ora denominata l'Assicurazione sociale per l'impiego, Aspi), ma ha sostituito l'indennità a requisiti ridotti con una nuova tutela, denominata Mini Aspi, che presenta invece requisiti completamente diversi che mal si conciliano con il lavoro dei detenuti.

Per comprendere i meccanismi che portano ad escludere il detenuti da queste nuove tutele contro la disoccupazione, è necessario analizzare nel dettaglio la compatibilità con il lavoro penitenziario dei requisiti che esse richiedono. Tratteremo prima i requisiti dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) e poi quelli dell'Assicurazione sociale destinata ai trattamenti brevi (Mini Aspi).

### 3.1. *Requisiti contributivi*

La tutela contro la disoccupazione spettante in seguito all'involontaria estinzione o sospensione di un rapporto di lavoro subordinato (dal 1 di gennaio 2013 denominata Assicurazione sociale per l'impiego, Aspi<sup>26</sup>) spetta a tutti i lavoratori dipendenti<sup>27</sup> che siano entrati nel mercato del

<sup>26</sup> Art. 2, l. n. 92/2012.

<sup>27</sup> Il comma 2 dell'art. 2 della l. n. 92/2012 stabilisce che «sono compresi nell'ambito di applicazione dell'Aspi tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclu-

lavoro da almeno due anni e che abbiano versato almeno 52 settimane di contributi nel biennio. Nel 2013 il minimale contributivo richiesto per la generalità dei lavoratori era 198,17 €<sup>28</sup> settimanali, quasi il triplo di quanto guadagna mediamente un detenuto sulla base delle retribuzioni stabilite dalla Commissione ministeriale nel 1993<sup>29</sup>. Un detenuto dunque per raggiungere i medesimi livelli contributivi di un lavoratore libero, assunto sulla base del medesimo contratto nazionale di categoria e che svolge mansioni analoghe, deve lavorare almeno il triplo e gli sono necessari 3 anni di lavoro penitenziario per raggiungere le 52 settimane di contributi richiesti per ottenere l'Aspi.

### 3.2. *Il requisito dello stato di disoccupazione*

La contribuzione, però, non è l'unico aspetto che mal si concilia con il lavoro penitenziario: anche gli altri requisiti richiesti per accedere all'Aspi appaiono problematici e meritano di essere approfonditi. Lo stato di disoccupazione, presupposto per l'accesso all'Aspi, appare incompatibile con la condizione detentiva dal momento che esso è definito «la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti»<sup>30</sup>. La semplice mancanza di un'occupazione non è requisito sufficiente per avere diritto alla disoccupazione, è necessario che il disoccupato si mostri attivo sul mercato del lavoro e disponibile ad accettare un impiego.

È evidente che tale requisito è incompatibile con lo stato di detenzione. I detenuti, infatti, si trovano in uno stato di disoccupazione coattiva e non possono dare alcun tipo di disponibilità all'immediata assun-

sione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». L'Aspi ha mantenuto i criteri di accesso previsti dall'indennità di disoccupazione, ma ne ha esteso l'ambito di applicazione agli apprendisti che ne potranno beneficiare a partire dal 2015 e ne ha prolungato la durata sino a 12 mesi per la generalità dei percipienti, sino a 18 per gli over 55. Secondo Cinelli (2012, p. 242) la riforma ha prodotto un'estensione della platea di possibili beneficiari alquanto modesta quantificabile in circa 200.000 unità.

<sup>28</sup> Circolare Inps n. 22 dell'8 febbraio 2013.

<sup>29</sup> La retribuzione media giornaliera di un detenuto calcolata secondo i parametri stabiliti nel 1993 dalla Commissione ex art. 22 dell'ordinamento penitenziario per la qualifica di operaio semplice, varia dai 12 € ai 15 €, a seconda del numero di ore lavorate, calcolata al lordo delle trattenute a titolo di mantenimento previste dall'art. 2 dell'ordinamento penitenziario.

<sup>30</sup> Art. 1, d.lgs 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dal d.lgs 19 dicembre 2002, n. 297.

zione. Anche perché la possibilità prevista dall'ordinamento penitenziario di accedere al lavoro in misura alternativa alla detenzione non dipende dalla volontà dei detenuti ma dalla sussistenza specifici requisiti, quali ad esempio la durata della pena ed il titolo di reato, che sono valutati discrezionalmente dalla magistratura di sorveglianza.

Per tali ragioni sarebbe assurdo richiedere ai detenuti di mostrarsi attivi sul mercato del lavoro per mantenere lo stato di disoccupazione. Tale impasse può essere superata, come era stato fatto per il precedente regime, facendo riferimento all'art. 19 della l. n. 56/1987 che stabilisce che lo stato detentivo certifica da solo l'esistenza di quello di disoccupazione. I detenuti sono esonerati, finché dura la detenzione, dal confermare ai servizi per l'impiego lo stato di disoccupazione e la disponibilità al lavoro<sup>31</sup>.

Questa regola comporta, però, un effetto quantomeno paradossale: il detenuto viene considerato disoccupato per tutto il periodo della detenzione anche se lavora in carcere alle dipendenze dell'amministrazione che versa i relativi contributi assicurativi<sup>32</sup>. In tal caso, stando a quanto previsto dal medesimo art. 19, l. n. 56/1987, potrà anche continuare a percepire l'Aspi per la parte che eccede la retribuzione effettivamente percepita<sup>33</sup>.

### 3.3. *Il requisito dell'involontaria perdita dell'occupazione*

L'Aspi deve essere richiesto entro due mesi dalla data di eleggibilità per il trattamento economico che spetta a partire dall'ottavo giorno

<sup>31</sup> Prima dell'entrata in vigore della l. n. 56/1987, uno dei principali ostacoli al riconoscimento dello stato di disoccupazione ai detenuti era dovuto al fatto che gli Uffici di Collocamento richiedevano l'iscrizione in apposite liste per la disoccupazione. L'iscrizione doveva essere effettuata di persona dal lavoratore e questo finiva per escludere di fatto tutti i detenuti. L'art. 19, l. n. 56/1987 prevede che sia la direzione dell'istituto penitenziario, su richiesta del detenuto, a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento. In ogni caso, il detenuto che non s'iscrive alle liste di collocamento come disoccupato può farlo entro 15 giorni dalla scarcerazione, chiedendo che sia conteggiato anche il periodo della detenzione ai fini dell'anzianità figurativa.

<sup>32</sup> Tale interpretazione è confermata da un parere espresso dal Ministero del lavoro secondo il quale il lavoro penitenziario, a causa della sua natura riabilitativa, della sua obbligatorietà e delle remunerazioni ridotte, non può essere considerato come una comune attività lavorativa che fa cessare la disoccupazione. Tale parere è stato espresso dalla direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro, in risposta a un quesito avanzato dalla Commissione Regionale per l'impiego della Lombardia, nella seduta del 3 maggio 1999 (Vitali 2001).

<sup>33</sup> Il comma 4, art. 19, l. n. 56/1987 stabilisce che l'indennità non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dello ammontare della retribuzione medesima. Si tenga presente che tale norma presenta analoga *ratio* della previsione contenuta dall'art. 46 *bis* della l. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui lo svolgimento di lavoro accessorio che non superi l'ammontare di 3000 euro non fa perdere diritto all'Aspi.

successivo a quello della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (art. 2, l. n. 92/2012). Il requisito della perdita involontaria del lavoro, richiesto per accedere all'Aspi, appare peculiare nel contesto penitenziario. Durante il periodo della detenzione, l'interruzione di un rapporto di lavoro creato con l'amministrazione può avvenire a causa dell'esclusione dall'attività lavorativa (artt. 53 e 77, d.p.r. n. 230/2000) o sospensione dal lavoro a seguito di rotazione di più detenuti sul medesimo posto di lavoro. Nel primo caso non si configura un'ipotesi di licenziamento, per giusta causa o giusto motivo, dal momento che il provvedimento di esclusione ha natura sanzionatoria e viene preso su basi differenti da quelle previste dallo Statuto dei lavoratori (l. 15 luglio 1966, n. 604). Inoltre l'esclusione non comporta la cessazione permanente del rapporto di lavoro tra detenuto ed amministrazione, poiché il detenuto potrebbe anche essere riammesso al lavoro con un atto unilaterale dell'amministrazione penitenziaria. Pur non configurando propriamente un'ipotesi di licenziamento, l'esclusione costituisce comunque un caso di cessazione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del detenuto che, pertanto, dà diritto alla disoccupazione.

La seconda ipotesi di interruzione del rapporto deriva, invece, dalla prassi molto frequente nel mondo penitenziario di assumere i detenuti con contratti di *part-time* verticale e di farli lavorare a rotazione su un numero esiguo di posti di lavoro<sup>34</sup>. L'interruzione del rapporto a seguito di turnazione non dà luogo a licenziamento ma solo a sospensione che, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in materia di contratti di *part-time* verticale, non dovrebbe dare diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria dal momento che si tratta di periodi di sospensione preventivamente accettati dal lavoratore<sup>35</sup>. Di uguale avviso anche la Corte costituzionale che ha confermato la citata sentenza della Cassazione sostenendo che a differenza del lavoratore stagionale che «non può contare sulla retribuzione derivante dall'eventuale nuovo contratto, il la-

<sup>34</sup> A questa prassi delle turnazioni fanno eccezione solo quei pochi lavori che richiedono competenze specifiche, come nel caso degli addetti al servizio cucina o alla manutenzione degli istituti. In tali casi i detenuti lavorano in maniera relativamente continuativa.

<sup>35</sup> La Corte di Cassazione aveva affermato che «ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo così detto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per il periodo di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori non può estendersi in via analogica, in mancanza di una *eadem ratio*, la disciplina della disoccupazione involontaria» (Cass. 6 febbraio 2003, n. 1732). In tal senso anche Cass. 7 agosto 2003, n. 11913; Cass. 22 settembre 2003, n. 14047; Cass. 26 marzo 2007, n. 7298; Cass. 9 febbraio 2009, n. 3105.

voratore a tempo parziale può fare affidamento sulla retribuzione per il lavoro che presterà dopo il periodo di pausa»<sup>36</sup>.

Questo principio non può però trovare applicazione nel caso di rapporti di lavoro tra detenuti ed amministrazione penitenziaria dal momento che, nel caso delle turnazioni penitenziarie, i periodi di sospensione non sono prevedibili e quantificabili in alcun modo dal detenuto, essendo conseguenza di un comportamento inadempiente dell'amministrazione penitenziaria la quale ricorre al *part-time* per rimediare alla carenza di posti di lavoro che, ai sensi dell'art. 15 dell'ordinamento penitenziario, sarebbe tenuta ad assicurare. Inoltre al detenuto non è affatto garantito di essere impiegato dopo il periodo di pausa, dal momento che le turnazioni non sono previste in un contratto ma sono dettate da una prassi contingente legata alla scarsità di fondi per l'occupazione. Ne consegue che tale tipo di rapporto di lavoro non è assimilabile a quello del *part-time* verticale e che, pertanto, l'interruzione del rapporto di lavoro in conseguenza della rotazione di più detenuti sul medesimo posto di lavoro deve essere considerata a tutti gli effetti è un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che dà diritto all'Aspi.

Un'altra ipotesi che può verificarsi è quella del lavoratore che venga licenziato a seguito dell'arresto. In tal caso non esistono ragioni di dubitare che il lavoratore abbia diritto all'Aspi, qualora si tratti di un licenziamento per fatti estranei al rapporto di lavoro per giusta causa inimputabile alla volontà del lavoratore<sup>37</sup>.

La legge stabilisce chiaramente che la detenzione non comporta la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione (art. 19, l. n. 56/1987). Pertanto un lavoratore licenziato a seguito dell'arresto può percepire l'Aspi dall'ottavo giorno successivo al licenziamento per un periodo variabile dagli 8 ai 16 mesi in funzione dell'età anagrafica<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> C. cost. 24 marzo 2006, n. 121, recepita dall'Inps con circolare n. 55 del 2006.

<sup>37</sup> Già la Corte di Cassazione in due sentenze fondamentali (Cass. 28 giugno 1976, n. 2469, in *FI*, 1976, I, p. 1804; Cass. 9 novembre 1978, n. 368, in *FI*, 1979, I, p. 368) aveva stabilito che la carcerazione non comporta automaticamente il licenziamento, ma lo giustifica solo quando la durata dell'assenza causi un grave pregiudizio per la produzione e, in tal caso, si rientra in un giustificato motivo di licenziamento "obiettivo" ai sensi dell'art. 3 della l. 15 luglio 1966, n. 604. Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla sentenza Cass. 1 giugno 2009, n. 12721, nella quale si è stabilito che il licenziamento per fatti estranei al rapporto di lavoro costituisce una legittima ipotesi di licenziamento, per oggettiva impossibilità di adempiere alla prestazione di lavoro (art. 1464 c.c.), ma che deve essere valutata nelle ipotesi di cui all'art. 3 della l. n. 604/1966 «per cui il recesso del datore è oggettivamente giustificato quando risponda a ragioni inerenti l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell'azienda».

<sup>38</sup> Per il periodo transitorio 2013-2015 l'art. 45 della l. n. 92/2012 stabilisce infatti che «a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti

È difficile fare una stima dell'effettivo numero di lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito dell'arresto e quantificare quanti di questi abbiano oggi diritto all'Aspi. L'amministrazione non raccoglie, se non in maniera discontinua ed incompleta, dati sulla condizione occupazionale dei detenuti al momento dell'ingresso in carcere<sup>39</sup>. Secondo uno studio condotto da l'Altro Diritto nel 2011<sup>40</sup> su un campione di 304 detenuti definitivi della Casa circondariale di Firenze solo il 20% di questi era impiegato al momento dell'arresto e di questi poco più del 60% svolgeva attività di lavoro subordinato<sup>41</sup>. Si tenga presente che di questa minoranza (36 su 304) impiegata in lavori dipendenti molti potrebbero non essere stati in possesso degli altri requisiti per l'Aspi quale ad esempio quello della contribuzione nel biennio.

#### 4. *L'esclusione dei detenuti dalle tutele contro la disoccupazione per effetto dell'introduzione del Mini Aspi*

Il sistema di tutele contro la disoccupazione involontaria, anche dopo la riforma della l. n. 92/2012, prevede requisiti che escludono i detenuti dalla tutela ordinaria. Il sistema in vigore prima delle riforma

con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; b) per le prestazioni relative agli eventi interscorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; c) per le prestazioni relative agli eventi interscorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni».

<sup>39</sup> L'ultimo dato pubblicato dell'Amministrazione penitenziaria relativo allo stato occupazionale dei detenuti al momento dell'ingresso in carcere risale al 2004: su 56.532 detenuti solo 14.437 risultavano occupati, 14.373 disoccupati e per ben 24.567 il dato risulta "non rilevato" (Fonte: Dap, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

<sup>40</sup> *Osservatorio bilancio competenze lavorative* realizzato dal Centro di documentazione l'Altro diritto per conto della Provincia di Firenze (<http://www.altrodiritto.unifi.it/tutele/index.htm>).

<sup>41</sup> Su 304 detenuti solo 63 dichiarava di svolgere un'attività lavorativa regolare al momento dell'arresto e solo 40 di essere assunto con un contratto di lavoro subordinato. Secondo uno altro studio condotto dall'Agosol (*Indagine su bisogni e aspettative per l'uscita dalla detenzione tra i detenuti e le detenute della c.c. "san vittore" di milano*, 2004, [www.agosol.it](http://www.agosol.it)) il 50,1% dei detenuti intervistati (il campione era composto da 395 detenuti) dichiarava di essere occupato prima di entrare in carcere, anche se gli autori precisano che numerosi dei detenuti intervistati non distinguevano chiaramente tra lavoro regolare ed irregolare.



prevedeva, come detto, anche una misura di carattere residuale che dava diritto ad trattamento di minore importo economico, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, che risultava accessibile anche ai detenuti lavoratori.

Tale beneficio, infatti, poteva essere concesso quando il lavoratore non aveva sufficienti contributi per accedere all'indennità ordinaria e, avendo un'anzianità contributiva di due anni, aveva lavorato almeno 78 giorni nell'anno solare precedente quello della richiesta. Il fatto poi che per arrivare ad una giornata lavorativa fosse sufficiente anche una sola ora di lavoro, rendeva l'indennità compatibile con l'organizzazione e le retribuzioni del lavoro in carcere. Si badi bene che questo non comportava affatto che la relativa prestazione di disoccupazione consistesse nel pagamento dell'intera giornata anche se si fosse lavorato soltanto una porzione di essa, dal momento che l'indennità era calcolata in proporzione alla retribuzione effettivamente percepita. Il detenuto lavoratore si trovava comunque ad essere svantaggiato perché finiva per percepire un beneficio economico minore rispetto ai lavoratori comuni, ma quantomeno poteva accedere alla misura.

La data di scadenza per l'esercizio del diritto all'indennità non decorreva dal licenziamento o dalla sospensione dal lavoro, come nell'indennità ordinaria, ma era il 31 marzo di ogni anno. Il fatto poi che non si pretendeva che il richiedente fosse disoccupato al momento della richiesta dell'indennità faceva apparire tale tutela più come una liquidazione di fine rapporto che come un'assicurazione a tutela dello stato di disoccupazione propriamente intesa.

Come anticipato, la sostituzione dell'indennità a requisiti ridotti con il Mini Aspi<sup>42</sup> è destinata a mutare radicalmente questa situazione. Anche il Mini Aspi è un ammortizzatore sociale residuale previsto per chi non possiede i requisiti per l'Aspi, come la vecchia indennità a requisiti ridotti, ma a differenza di questa la legge richiede, come unico requisito, il versamento di almeno 13 settimane di contributi nell'anno<sup>43</sup>. La riforma, nata con l'intenzione estendere la platea dei beneficiari della tutela con-

<sup>42</sup> Si tenga presente la nuova disciplina si applica «a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta» (art. 1 della l. n. 92/2012). Pertanto i detenuti che hanno lavorato nel 2012 alle dipendenze dell'amministrazione e siano stati sospesi dal lavoro nello stesso anno, anche a seguito di turnazione, hanno avuto accesso alla vecchia indennità di disoccupazione con requisiti ridotti richiesta entro marzo del 2013.

<sup>43</sup> La Mini Aspi è disciplinata dall'art. 2, comma 20 della l. n. 92/2012. La nuova misura non prevede più il requisito dell'anzianità contributiva prevista dall'indennità a requisiti ridotti.

tro la disoccupazione<sup>44</sup>, nel caso dei detenuti finisce con il produrre effetti di segno opposto. I detenuti lavoratori, infatti, risultano penalizzati rispetto a quelli liberi, dal momento che, come abbiamo anticipato, per totalizzare il minimo contributivo richiesto dovrebbero lavorare a part-time con una retribuzione settimanale minima di almeno 198,17 €, il triplo quasi di quei 75 € settimanali che può arrivare a percepire un detenuto lavorando in carcere con qualifica di operaio semplice alle dipendenze dell'amministrazione.

Si può stimare che, con il sistema contributivo introdotto dalla riforma 92/2012, i detenuti per ottenere il Mini Aspi devono dimostrare di aver lavorato almeno 34 settimane, invece dei soli 78 giorni precedentemente richiesti, tenuto conto delle retribuzioni penitenziarie vigenti. Lo Sportello documenti e tutele de l'Altro diritto ha calcolato che, in seguito a tale riforma, circa l'80% dei detenuti lavoratori che attualmente percepiscono l'indennità ridotta perderanno il diritto alla disoccupazione<sup>45</sup>.

La riforma 92/2012 contribuirà quindi ad aggravare ulteriormente la condizione di estrema povertà in cui già versano i detenuti che, ricordiamo, in gran parte sono già esclusi dal lavoro e da qualsiasi forma di reddito. L'accesso all'indennità con requisiti ridotti consentiva, a quei pochi detenuti che lavorano, una parziale integrazione delle misere retribuzioni percepite e consentiva loro di accedere al "sopravvitto"<sup>46</sup> per l'acquisto di quei generi di prima necessità forniti solo in minima parte dall'amministrazione penitenziaria. Il nuovo sistema continuerà a garantire la tutela contro la disoccupazione solo a quei pochissimi detenuti, meno del 5% secondo le stime dello Sportello documenti e tutele, che hanno accesso in maniera più continuativa al lavoro penitenziario, perché in possesso di competenze e qualifiche specifiche che consentono

<sup>44</sup> Sacchi (2012, p 787) ha sostenuto che a conti fatti l'unico effetto rilevante prodotto dalla riforma è proprio quello dell'estensione della platea dei possibili beneficiari della Mini Aspi. Cinelli (2012, p. 246) ha sottolineato che, nonostante il tentativo di includere lavoratori con carriere lavorative discontinue, una larga fascia di lavoratori precari è destinata comunque ad essere esclusa, in particolare «i destinatari di attività lavorative discontinue – il cui svolgimento, di per sé, rende difficile (o impossibile) anche la maturazione del requisito contributivo ridotto».

<sup>45</sup> Nel 2013 ad esempio nella Casa Circondariale di Sollicciano, circa 200 detenuti su 1000 erano in possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità con requisiti ridotti relativa all'anno 2012, mentre nel corso dell'anno 2013 solo 25 di loro hanno maturato i requisiti contributivi richiesti per accedere al Mini Aspi. Resta fermo invece il dato relativo alle tutele ordinarie: prima e dopo la riforma nessun detenuto era in possesso i requisiti per accedere.

<sup>46</sup> Il "sopravvitto" è la possibilità per i detenuti di acquistare generi alimentari e di conforto a proprie spese (art. 9 dell'ordinamento penitenziario), oltre i pasti forniti dall'amministrazione.

loro di essere inseriti in quei rari lavori non soggetti a rotazione. Mentre verranno lasciati privi di qualsivoglia tutela non solo i detenuti che non lavorano, che sono circa l'80% del totale, ma anche a quel 20% di essi che vi accede in maniera saltuaria.

### 5. *Reati ostativi e tutela previdenziale*

Quelle analizzate nei paragrafi precedenti non sono le sole conseguenze che la riforma degli ammortizzatori sociali produrrà sulla realtà penitenziaria. La riforma prevede, infatti, che i condannati per taluni reati possano essere esclusi dalle tutele previdenziali ed assistenziali. Il comma 58 dell'art. 2 della l. n. 92/2012 stabilisce che nel caso di condanne per associazione terroristica o eversiva (art. 270 *bis* c.p.), attentato con finalità terroristiche o eversive (art. 280 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.), associazione di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 *ter* c.p.), strage (art. 422 c.p.) e per reati finalizzati a favorire l'associazione mafiosa, il giudice disponga la sanzione accessoria della revoca dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e di quella per gli invalidi civili<sup>47</sup>. Nel secondo comma, invece, si prevede che per le misure di natura previdenziale la revoca possa conseguire solo quando "si accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo".

Iniziamo con il prendere in considerazione l'ipotesi di revoca delle misure previdenziali prevista nel secondo periodo del comma 58. La norma risponde alla *ratio* di evitare che una tutela previdenziale venga elargita sulla base di un presupposto fraudolento e all'esigenza di impedire che soggetti dediti ad attività delittuose di tipo associativo beneficino di trattamenti previdenziali derivanti dallo svolgimento di lavori creati con il solo scopo di coprire le attività illecite. Ad analoga *ratio* risponde anche un'altra norma, contenuta nel comma 62 dell'art. 2, la quale stabilisce che qualora nel corso di una indagine penale emergano

<sup>47</sup> Il comma 61 dell'art. 2 della l. n. 92/2012 prevede che «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo».

elementi utili a dimostrare che un soggetto percepisce irregolarmente una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, il Pubblico ministero deve informare l'Inps che potrà così «procedere ai conseguenti accertamenti ed adottare i provvedimenti del caso»<sup>48</sup>. Simile anche la norma prevista dalla l. 27 luglio 2011, n. 125, che esclude i familiari superstiti, condannati con sentenza passata in giudicato per l'omicidio del pensionato o dell'iscritto, dalla possibilità di percepire la pensione di reversibilità o indiretta.

Con riguardo alle misure assistenziali, il primo periodo del comma 58 stabilisce che esse siano revocate *ex sententia* ai condannati per uno dei reati in elenco a prescindere dall'aver accertato se siano state ottenute illegittimamente, come invece è richiesto nei casi analizzati sopra<sup>49</sup>. Si potrebbe sostenere che la ratio della revoca sia quella di evitare che i condannati, già mantenuti dall'amministrazione penitenziaria, possano contemporaneamente beneficiare di misure di natura assistenziale anch'esse finalizzate al mantenimento. Una spiegazione del genere, però, non appare convincente dal momento che i detenuti sono tenuti comunque a contribuire alle spese per il mantenimento in carcere, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinamento penitenziario, e che, in ogni caso, l'amministrazione non provvede a soddisfare tutti i loro bisogni primari<sup>50</sup>. Pertanto, la norma finisce per violare l'art. 3 della Costituzione poiché esclude selettivamente alcuni condannati dal diritto all'assistenza sociale, riconosciuto a tutti i cittadini indigenti o inabili al lavoro dal secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, non sulla base di una diversa condizione reddituale, ma solo a causa di un diverso titolo di reato accertato in condanna.

<sup>48</sup> In tal caso il Pubblico Ministero è tenuto, ai sensi del comma 62, ad informare l'Inps: «quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti».

<sup>49</sup> Questa previsione presenta delle analogie con il sistema statunitense del *Denial of social benefits to drug offenders* che comporta il divieto di accesso ad alcuni programmi sociali statali (quali gli assegni per le famiglie disagiate, l'edilizia residenziale pubblica e i buoni pasto) agli autori di reati in materia di stupefacenti (sul punto mi permetto di rimandare a Caputo 2007).

<sup>50</sup> L'amministrazione penitenziaria provvede al sostentamento dei detenuti offrendo loro 3 pasti al giorno (il cosiddetto "vitto") la cui qualità è spesso oggetto di forte contestazione da parte della popolazione detenuta. Ai detenuti è consentito, però, di utilizzare la retribuzione per l'acquisto di generi alimentari (il cosiddetto "sopravvitto") scelti all'interno di un'apposita lista predisposta da un distributore privato cui l'amministrazione penitenziaria ha appaltato la vendita in carcere. Inoltre, la remunerazione è utilizzata per l'acquisto di beni primari quali abiti, biancheria intima, prodotti per l'igiene, ecc.

Con riguardo in particolare all'Aspi, sfugge del tutto la ratio della sua assimilazione alle misure assistenziali, previste nel primo periodo del comma 58, per le quali la revoca scatta automaticamente alla condanna per uno dei reati elencati. Tale misura, infatti, è un trattamento previdenziale legato, anche nel caso dei detenuti, al versamento dei relativi contributi assicurativi; pertanto, sarebbe stato corretto ricomprenderla tra quelle misure previdenziali per le quali la revoca può essere disposta solo nel caso in cui venga accertato che il rapporto di lavoro è stato instaurato fittiziamente per coprire un'attività illecita.

L'esclusione dal diritto all'indennità di disoccupazione prevista dalla l. n. 192/2012 si pone in contrasto con il diritto alla previdenza sociale riconosciuto a tutti i lavoratori dall'art. 38 della Costituzione e ai detenuti dall'art. 20 dell'ordinamento penitenziario. Essa viola gli articoli art. 3 e 38 della Costituzione poiché i condannati per i reati in questione, nonostante lavorino in carcere in forza dell'obbligo imposto dall'art. 20 ed in virtù del divieto di discriminazione posto dall'art.1 dell'ordinamento penitenziario, vengono esclusi dall'accesso alle misure previdenziali a tutela della disoccupazione involontaria. Per tale ragione si deve ritenere che la revoca dell'indennità della disoccupazione prevista dall'art. 58 possa eventualmente riferirsi solo ai trattamenti in essere al momento della condanna, maturati prima della detenzione, e non possa in alcun modo applicarsi a quelli maturati nel corso dell'esecuzione della pena detentiva grazie al lavoro svolto in carcere. Anche perché il comma 58 specificando che la revoca riguarda prestazioni «di cui il condannato sia eventualmente titolare» non può che riferirsi ai trattamenti attuali e non a quelli futuri. Se così non fosse, si determinerebbe una situazione paradossale in cui l'amministrazione sarebbe comunque tenuta a continuare a pagare un'assicurazione contro la disoccupazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 20 dell'ordinamento penitenziario, in favore di detenuti lavoratori che non potrebbero trarne, però, alcun beneficio.

In secondo luogo è illegittima perché si fanno prevalere, già in sentenza di condanna, le esigenze meramente retributive su quelle rieducative e trattamentali finendo per violare il principio di pari accesso al trattamento rieducativo, previsto dall'art. 27 della Costituzione e ribadito dall'art. 1 dell'ordinamento penitenziario. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare infatti, il lavoro penitenziario, l'accesso alla retribuzione e alla contribuzione sono considerati dall'ordinamento penitenziario una parte imprescindibile del programma di rieducazione che dovrebbe consentire il reinserimento sociale del condannato.

Si potrebbe obiettare che l'ordinamento penitenziario consente deroghe al principio di pari accesso di tutti i detenuti al trattamento riedu-

cativo. È il caso ad esempio dei divieti e delle attenuazioni dell'accesso alle misure alternative ed ai benefici penitenziari per gli autori dei delitti elencati dall'art. 4 *bis* ordinamento penitenziario. Ma è bene precisare che, proprio in relazione a tali limitazioni, la Corte costituzionale con giurisprudenza consolidata<sup>51</sup> ha stabilito che in linea di principio sono possibili deroghe al principio del pari accesso al trattamento penitenziario, ma ha precisato che qualsiasi provvedimento di tale specie deve tenere presente la condotta del condannato, che può cambiare nel corso dell'esecuzione della pena, e che «il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena» (C. cost. 31 giugno 1993, n. 306).

In tali casi è previsto, pertanto, che i divieti e le esclusioni dal trattamento decadano qualora il condannato superi un periodo di osservazione in carcere, come nel caso previsto dal comma 1 quater dell'art. 4 *bis*, o collabori con la giustizia ai sensi del comma 1 dell'art. 4 *bis*. Inoltre l'automaticità di tali esclusioni, derivante dal solo fatto di avere una condanna per taluno dei delitti indicati dall'art. 4 *bis*, è attenuata dalla previsione di un controllo giurisdizionale effettuato dalla magistratura di sorveglianza che, sulla base della valutazione della condotta del detenuto, può anche decidere di rimuovere totalmente o parzialmente tali limitazioni<sup>52</sup>.

Nel caso delle esclusioni introdotte dalla l. n. 92/2012, invece, le limitazioni al diritto al trattamento, vengono adottate dal giudice nella sentenza di condanna senza che sia prevista alcuna possibilità di una loro revoca o parziale attenuazione nel corso dell'esecuzione della pena, quando il condannato potrebbe ben aver avviato un programma educativo e/o aver interrotto i collegamenti con la criminalità organizzata. Esse decadono infatti solo al termine dell'esecuzione della pena (comma 59 dell'art. 2, l. n. 92/2012).

<sup>51</sup> C. cost. 11 giugno 1993, n. 306; 19 luglio 1994, n. 357; 19 luglio 1994, n. 361; 22 febbraio 1995, n. 68; 11 dicembre 1995, n. 504; 16 dicembre 1997, n. 445; 14 aprile 1999, n. 137; 17 ottobre 2011, n. 273.

<sup>52</sup> Analoghe considerazioni possono esser fatte per le limitazioni al diritto al trattamento dovute a «gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica» previste per dall'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario per gli autori dei reati associativi previsti dalla prima parte del 4 *bis*. Anche in tal caso la Corte costituzionale ha stabilito (C. cost. 28 luglio 1993, n. 349) che al regime del 41 *bis* deve applicarsi la tutela giurisdizionale, prevista dall'art. 14 *ter* per la Sorveglianza Particolare, specificando che tale controllo debba riguardare non solo il rispetto delle procedure formali ma anche il merito del provvedimento che dispone l'applicazione del regime carcerario duro.

*Riferimenti bibliografici*

- Arbia S. (1989), *Lavoro carcerario, specialità del trattamento e diritti del detenuto, nota a Corte Cost., 13 dicembre 1988, n. 1087*, in *DL*, II, p. 243.
- Barbera M. (1992), *Lavoro carcerario*, in *Dig. Priv., sez. comm.*, Torino, VIII/1992, p. 213.
- Bettini M.N. (2001), *Ferie e parità di trattamento dei detenuti, nota a Corte Cost., 22 maggio 2001, n. 158*, in *MGL*, p. 1228.
- Caponetti P. (2004), *La tutela del lavoro penitenziario*, in *RGL*, I, p. 128.
- Carcere e lavoro* (1996), a cura di A. Campus e L. Roselli, Milano: Cuesp.
- Carcere e società* (1976), a cura di M. Cappelletto e A. Lombroso, Venezia: Marsilio.
- Caputo G. (2007), *Welfare state, politiche penali e razza negli Usa*, in *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali* (2007), p. 44.
- Caputo G. (2008), *Welfare state e politiche penali nell'Europa contemporanea*, in *l'Altro Diritto*, [www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/caputo/](http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/caputo/).
- Caputo G. (2010), *Carcere e diritti sociali*, Firenze: Cesvot.
- Cardanobile F. (2007), *Lavoro dei detenuti: attribuita la competenza al giudice ordinario. Un passo forse inutile verso l'assimilazione al lavoro libero*, in *Diritto dei lavori*, n. 1, [www.dirittodeilavori.it](http://www.dirittodeilavori.it).
- Ciccotti R., Pittau F. (1980), *Lavoro e previdenza sociale in carcere*, Porto azzurro: La grande promessa.
- Ciccotti R., Pittau F. (1982), *Aspetti del lavoro carcerario nell'evoluzione giurisprudenziale*, in *Rassegna di studi penitenziari e criminologici*, I-II, p.123.
- Ciccotti R., Pittau F. (1987), *Il lavoro in carcere. Aspetti giuridici e operativi*, Milano: Franco Angeli.
- Cinelli M. (2012), *Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro*, in *RDSS*, 2, p. 227.
- Della Casa F. (2001), *Il riconoscimento del diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che lavora. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 22 maggio 2001, n. 158*, in *Diritto penale e processo*, 10, p. 246.
- De Litala G. (1962), *Sicurezza sociale e sistema penitenziario in Italia con particolare riferimento al lavoro dei detenuti*, in *Lavoro e sicurezza sociale*, p. 15.
- Di Silvestre N. (2006), *Lavorare in carcere*, in *Le due Città*, n. 2, anno VII, [www.leduecitta.com](http://www.leduecitta.com).
- Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali* (2007), a cura di T. Casadei e L. Re, Reggio Emilia: Diabasis.
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (2012), *Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze, territoriali. Legge 22.06.2000 n. 193 art. 5 comma 3. Anno 2011, professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. Legge 22.06.2000 n. 193 art. 5 comma 3. Anno 2012*, Roma: Ministero della Giustizia, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (2014), *Relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze, territoriali. Riferita all'anno 2013*, Roma: Ministero della Giustizia, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (1981), a cura di V. Grevi, Bologna: Zanichelli.



- Erra C. (1984), *Lavoro penitenziario*, in *Enc dir*, XII, p. 572.
- Fassone E. (1980), *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna: Il Mulino.
- Fassone E. (1981), *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (1981), p. 157.
- Ferluga L. (2000), *Lavoro carcerario e competenza del magistrato di sorveglianza*, in *RDL*, II, p. 397.
- Foucault M. (1975), *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris: Gallimard-Seuil, trad. it.: *Sorvegliare e punire: la nascita della prigione* (1993), Torino: Einaudi.
- Fumo M. (1989), *Una questione recente ed un'altra per troppo tempo rimossa. La Corte Costituzionale scioglie due importanti nodi in tema di lavoro penitenziario*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-3, p. 67.
- Furfaro V. (2008), *Il lavoro penitenziario: aspetti giuridici e sociologici*, in *l'Altro Diritto*, [www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/furfaro/](http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/furfaro/).
- Galli G. (1988), *'Mercede' e 'remunerazione' del lavoro del detenuto*, in *GCost*, I, p. 5305.
- Galli G. (1993a), *Sulla retribuzione del lavoro dei detenuti*, in *GCost*, I, p. 504.
- Galli G. (1993b), *La corte Costituzionale ritorna sulla mercede dei detenuti*, nota a Corte Cost., 18 febbraio 1992, n. 49, in *RDL*, II, p. 38.
- Garland D. (1985), *Punishment and welfare*, Gower: Adershot.
- Il carcere riformato* (1997), a cura di F. Bricola, Bologna: Il Mulino.
- Il lavoro dei detenuti* (2007), a cura di F. Cardanobile, R. Bruno, A. Basso e I. Careccia, Foggia: Cacucci.
- In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000* (2002), a cura di M. Grande e M.A. Serenari, Milano: Franco Angeli.
- Invisible Punishment* (2001), a cura di M. Mauer e M.M. Chesney, New York: The New Press.
- L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986 n. 663)* (1988), a cura di V. Grevi, Padova: Cedam.
- Marra L. (1993), *Lavoro carcerario ed equa retribuzione, nota a Corte cost., 18 febbraio 1992, n. 49*, in *RIDL*, p. 16.
- Morrone A. (2001), *Il diritto alle ferie per i detenuti, nota a Corte cost. sent. n. 158 del 2001*, in *GCost*, 3, p. 1270.
- Morrone A. (2006), *Lavoro penitenziario e indennità di disoccupazione*, in *Previdenza e assistenza pubblica e privata*, fasc. 3-4, pt. 2, p. 568.
- Morrone A. (2007), *Diritti del lavoratore detenuto e giudice competente*, in *LG*, II, p. 151.
- Muraca G. (2008), *L'accesso ai diritti sociali dei soggetti detenuti*, in *l'Altro Diritto*, <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/muraca/>.
- Pavarini M. (1976), *La Corte Costituzionale di fronte al problema penitenziario: un primo approccio in tema di lavoro carcerario*, in *RIDPP*, p. 262.
- Pavarini M. (1988), *La nuova disciplina del lavoro dei detenuti nella logica del trattamento differenziato*, in *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986 n. 663)* (1988), p. 148.
- Pavarini M. (1997), *La nuova disciplina del lavoro carcerario nella logica dell'ordinamento penitenziario*, in *Il carcere riformato* (1997), p. 61.
- Pavarini M. (2000), *Prison work rivisitato. Note teoriche sulle politiche penitenziarie nella post modernità*, in *In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000* (2002), p. 7.



- Pennisi A. (2002), *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino: Giappichelli.
- Pera G. (1971), *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*, in *FI*, p. 53.
- Raciti A. (2001), *Le attività lavorative svolte durante l'esecuzione di pene privative della libertà personale*, in *Rassegna di studi penitenziari e criminologici*, V, p. 265.
- Romagnoli U. (1976), *Il lavoro nella riforma carceraria*, in *Carcere e società* (1976), p. 92.
- Ruotolo M. (2002), *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino: Giappichelli.
- Santoro E. (2004), *Carcere e società liberale*, Torino: Giappichelli.
- Torretta P. (2007), *Il diritto alle garanzie giurisdizionali (minime) del lavoro in carcere di fronte alle esigenze dell'ordinamento penitenziario. Note a margine della decisione 341/2006 della Corte costituzionale*, in *Forum di quaderni costituzionali*, <http://www.forumcostituzionale.it/>.
- Vanacore G. (2006), *Il lavoro penitenziario e i diritti del detenuto lavoratore*, in *Working paper adapt*, n. 22, [www.adapt.it](http://www.adapt.it).
- Vidiri G. (1986), *Il lavoro carcerario: problemi e prospettive*, in *GP*, p. 56.
- Villa M. (2000), *Cosa accade al rapporto di lavoro nel caso di carcerazione preventiva del lavoratore?*, in *RGL*, II, p. 78.
- Vitali M. (2001), *Il lavoro penitenziario*, Milano: Giuffrè.
- Vitello S. (1989), *Lavoro penitenziario: brevi riflessioni alla luce della sentenza n. 1087 del 30 novembre 1988*, in *Cass. Pen.*, I, p. 951.